

Flavio Tovani

**Gli ordini di protezione  
contro gli abusi familiari:  
profili civilistici**

**Premessa:**

# aspetti sociologici delle violenze in famiglia<sup>1</sup>

*Pregiudizi da sfatare.* Prima di affrontare le problematiche giurisprudenziali e dottrinali legate agli artt. 342 *bis* e 342 *ter* c.c. e 736 *bis* c.p.c., come introdotti nel codice civile e nel codice di procedura civile dalla l. 154/01 e come modificati dalla l. 304/03, è opportuno inquadrare il fenomeno della violenza in famiglia, a cui tali norme si propongono di porre rimedio, dalla giusta prospettiva sociologica, eliminando alcuni pregiudizi molto diffusi nel pensiero comune, secondo i quali la violenza in famiglia:

- 1) sarebbe propria di contesti sociali degradati;
- 2) vedrebbe come autori persone affette da disturbi psichici, spesso a causa di droga, alcool o gioco d'azzardo;
- 3) sarebbe esercitata esclusivamente dal “sesso forte” contro il “sesso debole”.

In realtà questa piaga sociale:

- 1) appartiene ad ogni contesto sociale, risultando anzi più difficile da debellare nelle fasce sociali più elevate, in cui è spesso considerata un “fatto privato” tra marito e moglie, con conseguente riluttanza a rivolgersi ai servizi socio-sanitari pubblici;
- 2) è spesso opera di “insospettabili”, persone perfettamente inserite nella società, senza alcuna manifestazione evidente di problemi psichici;
- 3) sebbene più spesso frutto del comportamento di un uomo verso una donna, è in taluni, pur rari, casi, frutto del comportamento di una donna verso un uomo.

*Tipologie soggettive e oggettive di violenza.* I tipi di violenza, che il legislatore, negli ultimi anni, ha mostrato di voler arginare, sono vari, sia dal punto di vista soggettivo che oggettivo.

---

<sup>1</sup> per un'analisi più approfondita, Zanasi F. M., *Violenza in famiglia e stalking*, Giuffrè, Milano 2006, 1, qui sintetizzata

Da un punto di vista soggettivo, non si tratta solo di violenza fra coniugi o conviventi, ma anche, solo per fare alcuni esempi, di relazioni:

- 1) figlio/genitore;
- 2) fratello/sorella;
- 3) nipote/nonno.

Da un punto di vista oggettivo, la violenza, finalizzata alla sopraffazione del familiare debole attraverso umiliazioni e vere e proprie aggressioni fisiche, si può realizzare con diverse modalità. Abbiamo infatti:

- 1) violenza psicologica: atteggiamenti penetranti ma sottili (ad esempio, intimidazioni, minacce, vessazioni, denigrazioni, rimproveri continui e persecutori), tali da non essere, in un primo momento, nemmeno percepiti come violenza da parte della stessa vittima;
- 2) violenza fisica: non solo produrre lividi, ferite e fratture, ma anche urlare e aggredire verbalmente la vittima, spaccare oggetti, metterle le mani al collo, minacciarla con armi o coltelli;
- 3) violenza economica: atteggiamenti (spesso non riconosciuti come violenza) volti a impedire che il familiare diventi economicamente indipendente, in modo da poter esercitare su di lui un controllo indiretto ma incisivo
- 4) violenza assistita: violenza subita non dal minore in prima persona, ma cui il minore assiste o direttamente (trovandosi nella stessa stanza in cui i genitori stanno litigando) o indirettamente (essendo a conoscenza della violenza) o percependone gli effetti.

Soprattutto quest'ultimo tipo di violenza è sovente causa di autoestranimento e depersonalizzazione nel bambino che diventa adulto, e spesso non gli consentirà né di percepire la pericolosità reale degli avvenimenti né di operare un'attribuzione causale degli avvenimenti.

*Lo stalking.* A queste forme di violenza si aggiunge lo *stalking*, che consiste nel molestare la vittima “a distanza”. Tre sono gli elementi necessari per configurarlo:

- 1) una serie di comportamenti diretti continuativamente e ripetutamente contro lo stesso individuo;
- 2) il fatto che la vittima percepisca tali atteggiamenti come sgraditi;
- 3) una sensazione di disagio, preoccupazione o addirittura paura nella vittima.

Normalmente si tratta di attacchi di uomini adulti verso donne, sovente ex-partner o, talvolta, anche semplici persone con cui il soggetto attivo non ha stabilito alcun contatto ma che diventano oggetto di atteggiamenti psicotici.

*Conclusioni.* In conclusione, si può dire che la violenza in famiglia è un fenomeno variegato sia da un punto di vista soggettivo che oggettivo. L'introduzione dell'istituto dell'ordine di protezione contro gli abusi familiari è dunque uno strumento duttile, capace di adattarsi a situazioni molto diverse, secondo la prudente valutazione del giudice. Nelle prossime pagine vedremo gli aspetti più importanti di tale disciplina, anche in rapporto ai diversi tipi di violenza cui essa si propone di far fronte.

## **Presupposti oggettivi**

*Prima della l. 154/01.* Come abbiamo visto, vari sono i tipi di violenza in famiglia cui gli art. 342 *bis* e 342 *ter* c.c. fanno riferimento, offrendo un rimedio di carattere civilistico, di cui esamineremo brevemente anche i rapporti sia con altri istituti contenuti nel codice civile sia con la misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare di cui all'art. 282 *bis* c.p.p., introdotta dalla stessa l. 154/01, rispetto alla quale le misure civili presentano il vantaggio di superare la ritrosia che ha normalmente la vittima a denunciare o querelare il familiare violento<sup>2</sup>.

Prima di tale legge, in presenza di un abuso, la vittima poteva soltanto chiedere la separazione, richiedendo eventualmente l'ordinanza presidenziale per i provvedimenti temporanei ed urgenti, che ben poteva comprendere l'allontanamento del coniuge violento dalla casa familiare. Con una sentenza dell'11 dicembre 1999, il Tribunale di Firenze aveva escluso, nel caso di abusi familiari, l'applicabilità dell'art. 700 c.p.c., riguardante, come noto, i provvedimenti d'urgenza, ritenendo che l'ordinamento già predisponesse un rimedio, dato appunto dall'ordinanza presidenziale nei procedimenti di separazione e divorzio. Veniva anche esclusa una tutela risarcitoria *ex art.* 2043, ritenendo la Cassazione (con una sentenza del 22 marzo 1993) che l'ordinamento già predisponesse le conseguenze della separazione, prevedendo un assegno di mantenimento, ed escludendo così implicitamente un risarcimento del danno. Insomma, ciò che era illecito al di fuori della famiglia risultava lecito, o comunque meno sanzionato, se aveva luogo all'interno della famiglia.

Anche grazie all'introduzione degli artt. 342 *bis* e 342 *ter* c.c. (con il relativo art. 736 *bis* c.p.c.), che si propongono dunque di fornire un rimedio anche a quelle situazioni di abuso non sfocianti in una separazione giudiziale o in un divorzio (non essendo applicabili laddove, come vedremo meglio più avanti, sia in corso un procedimento di questo genere), la famiglia non è più una "zona franca" in cui gli interessi degli individui sono compresi in nome del "superiore interesse" del gruppo, ma piuttosto il luogo in cui ciascun membro può "meglio coltivare i propri

---

<sup>2</sup> Carrera, *Violenza domestica e ordini di protezione contro gli abusi familiari*, in *Fam. dir.*, 2004, 390

interessi individuali in vista di una più completa realizzazione”<sup>3</sup>. L’introduzione di tali articoli ha influenzato anche il campo della responsabilità civile, dato che una recente sentenza della Cassazione (10 maggio 2005<sup>4</sup>), ha consolidato il principio di applicazione dell’art. 2043 c.c. (già accennato, fra l’altro, da Cass. 7713/00), ritenendo che “il rispetto della dignità e della personalità, nella sua interezza, di ogni componente del nucleo familiare assume il connotato di un diritto inviolabile, la cui lesione da parte di altro componente della famiglia costituisce il presupposto logico della responsabilità civile, non potendo da un lato ritenersi che diritti definiti inviolabili ricevano diversa tutela a seconda che i titolari si pongano o meno all’interno di un contesto familiare [...]; e dovendo dall’altro lato escludersi che la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio [...] riceva la propria sanzione, in nome di una presunta specificità, completezza ed autosufficienza del diritto di famiglia, esclusivamente nelle misure tipiche previste da tale branca del diritto [...], dovendosi invece predicare una strutturale compatibilità degli istituti del diritto di famiglia con la tutela generale dei diritti costituzionalmente garantiti, con la conseguente, concorrente rilevanza di un dato comportamento sia ai fini della separazione o della cessazione del vincolo coniugale e delle pertinenti statuizioni di natura patrimoniale, sia [...] quale fatto generatore di responsabilità aquiliana”.

*Introduzione.* Vediamo ora di analizzare quali siano i presupposti oggettivi necessari perché si possa applicare la normativa in esame. L’art. 342 *bis* c.c. afferma che, “quando la condotta del coniuge o di altro convivente è causa di grave pregiudizio all’integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell’altro coniuge o convivente, il giudice, su istanza di parte, può adottare con decreto uno o più provvedimenti di cui all’art. 342 *ter*”: dunque, per l’applicazione dei provvedimenti di cui all’art. 342 *ter* c.c. (vale a dire, appunto, gli ordini di protezione contro gli abusi familiari) è necessario che:

---

<sup>3</sup> De Bonis, *cit.*, 578

<sup>4</sup> Cass. civ. n. 9801/05, in *Fam. dir.*, 2005, 365

- 1) vi sia una condotta causa di “grave pregiudizio all’integrità fisica o morale ovvero alla libertà” della vittima della condotta stessa;
- 2) tale condotta si verifichi all’interno di una relazione familiare

Riguardando il requisito di cui al punto 2) i presupposti soggettivi degli ordini di protezione di cui agli artt. 342 *bis* e *ter*, ci soffermeremo ora sul requisito di cui al punto 1), esaminando, nell’ordine, i seguenti concetti:

- 1) “condotta pregiudizievole”;
- 2) “integrità fisica o morale” e “libertà”;
- 3) “grave pregiudizio”.

A questi tre concetti, facilmente desumibili dal testo della norma, se ne aggiungerà un quarto, il “nesso di causalità” fra la “condotta pregiudizievole” e il “grave pregiudizio all’integrità fisica o morale ovvero alla libertà”.

1) “*Condotta pregiudizievole*”. Analizzando il testo della norma, emerge immediatamente come il legislatore abbia scelto un criterio di atipicità dell’illecito, non definendo le caratteristiche della condotta, se non in relazione a quel “pregiudizio” che analizzeremo in seguito: dunque, la condotta è tale da integrare gli estremi necessari per l’applicazione degli ordini di protezione qualora sia, appunto, “causa di grave pregiudizio all’integrità fisica o morale ovvero alla libertà” di un familiare, vale a dire produttiva di un illegittimo evento dannoso contro uno di questi beni giuridici costituzionalmente tutelati. Il concetto di “abuso familiare” non è dunque definito di per sé, ma soltanto in relazione ai suoi effetti: è abuso familiare il comportamento che è causa, appunto, “di grave pregiudizio all’integrità fisica o morale ovvero alla libertà” di un familiare.

L’utilizzo del concetto di atipicità dell’illecito permette dunque di ricomprendere nella nozione di abuso ogni tipo di comportamento lesivo (fermo restando il requisito del “grave pregiudizio”), adattandosi duttilmente ai multiformi tipi di violenza che, come abbiamo visto, possono caratterizzare le relazioni familiari, e passando dalle forme estreme, che integrano anche

gli estremi di fattispecie penalmente rilevanti, a forme per così dire minori di violenza o di semplice prevaricazione, che non costituiscono illeciti penali ma che possono costituire illeciti civili, come tali fonti di responsabilità aquiliana. Può dunque individuarsi un rapporto di genere a specie fra la nozione di “responsabilità aquiliana” e quella di “abuso familiare”<sup>5</sup>, e lo stesso rapporto sarà individuabile fra la nozione di “abuso familiare” e quella di “reato familiare”, con una gradazione del concetto di violenza<sup>6</sup>, ferma restando la possibilità di configurare un “abuso familiare” penalmente rilevante non soltanto qualora siano integrati gli estremi di un “reato familiare”, ma anche qualora alcuni reati comuni (pensiamo alla violenza sessuale) vengano integrati all’interno delle mura domestiche<sup>7</sup>.

L’ampiezza della nozione di “abuso familiare” non sembra essere però tale da permettere di ricomprendervi anche la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio *ex artt.* 143 ss. c.c. . E’ vero sì, come sostiene il Cianci, che l’adulterio, ossia la violazione dell’obbligo di fedeltà, può comportare un deterioramento delle relazioni interpersonali tale da incidere sul benessere psicofisico del coniuge tradito, così come la violazione dell’obbligo di assistenza morale e materiale, se rivolta contro un coniuge malato o particolarmente fragile psicologicamente, può cagionare un grave pregiudizio<sup>8</sup>. Tuttavia, con il Tribunale di Trani<sup>9</sup>, bisogna osservare che l’art. 342 *bis* c.c., quando parla di “condotta”, presuppone un comportamento attivo, tanto più che il provvedimento del giudice dovrà comprendere l’ordine di “cessazione della condotta”, dunque inevitabilmente attiva, perché possa, appunto, “cessare”: la natura meramente omissiva delle violazioni degli obblighi coniugali e familiari non appare dunque compatibile con la necessità di un

---

<sup>5</sup> Girolami, *Commento agli articoli 342 bis – 342 ter c.c.*, in Cian – Trabucchi, *Commentario breve al codice civile*, VIII ed., CEDAM, Padova 2007, 440

<sup>6</sup> Trib. Genova, 07/01/03, in *Fam. dir.*, 2004, 394

<sup>7</sup> Zanasi, *cit.*, 392. Non si parlerà di maltrattamenti in famiglia (di cui all’art. 572 c.p.) qualora manchi il requisito della reiterazione, rientrando quindi nella tutela penale generale, ma configurando, comunque, eventualmente, un’ipotesi di abuso familiare (Di Lorenzo, *cit.*, 372)

<sup>8</sup> Cianci, *Gli ordini di protezione familiare*, in Patti (a cura di), *Fam.*, 2003, 121. Secondo il Di Lorenzo (*cit.*, 371) la violazione non sarà da considerarsi automaticamente abuso familiare, ma dovrà piuttosto valutarsi in concreto il pregiudizio cagionato

<sup>9</sup> Trib. Trani, sez. Barletta, decr. 17/01/04, in *Giur. mer.*, 2004, 455



comportamento attivo per la configurazione dell'abuso<sup>10</sup>. Si potrà obiettare che, nel caso, sopra esaminato, dell'adulterio, indubbiamente vi è un comportamento attivo. Tuttavia bisogna precisare che, adottando gli ordini di protezione, il giudice deve necessariamente ordinare l'allontanamento dalla casa familiare: trattandosi di una misura evidentemente volta non tanto a punire, ma piuttosto (come vedremo) a prevenire il ripetersi della condotta lesiva, non si vede come essa possa risultare utile a prevenire il ripetersi del tradimento, facendo emergere come gli artt. 342 *bis* e 342 *ter* riguardino violazioni diverse, o comunque ulteriori, rispetto alle semplici violazioni dei doveri di cui agli artt. 143 ss. c.c. Considerazioni analoghe possono essere svolte anche a proposito della violazione di altri doveri, come quello di assistenza, alla quale sicuramente non gioverebbe l'allontanamento dalla casa familiare<sup>11</sup>.

Per quanto riguarda, poi, i conviventi *more uxorio*, cui la disciplina degli artt. 342 *bis* e 342 *ter* c.c. è applicabile per espressa volontà legislativa (art. 5 l. 154/01), anche la dottrina favorevole a ravvisare l'applicabilità degli artt. 342 *bis* e 342 *ter* c.c. in caso di violazione dei doveri coniugali aveva comunque escluso tale applicabilità nel caso dei conviventi *more uxorio*, configurandosi i loro doveri reciproci come semplici obbligazioni naturali<sup>12</sup>. In questo caso, dunque, l'applicabilità degli ordini di protezione è senza dubbio esclusa.

2) “Integrità fisica e morale” e “libertà”. Vediamo ora di analizzare separatamente i due concetti di “integrità fisica o morale” e di “libertà”. Il concetto di “integrità fisica o morale” può essere a sua volta scisso in “integrità fisica” e “integrità morale”, e può ricomprendere, data la rilevanza costituzionale del bene della salute, anche l'integrità psichica, compromessa da ogni vessazione psicologica subita da un familiare<sup>13</sup>. Secondo la definizione data dal De Marzo<sup>14</sup>,

---

<sup>10</sup> De Bonis, *cit.*, 584

<sup>11</sup> Trib. Trani, sez. Barletta, *cit.*, 455

<sup>12</sup> Zanasi, *cit.*, 397

<sup>13</sup> De Bonis, *cit.*, 583

<sup>14</sup> De Marzo, *La legge sulla violenza familiare: uno studio interdisciplinare*, in *Fam. dir.*, 2002, 545

l'integrità fisica, pregiudicata da atti che incidano direttamente sul corpo<sup>15</sup>, è "presupposto per una piena partecipazione alla vita di relazione", mentre l'integrità morale è "l'insieme degli attributi di libertà che consentano al soggetto di autodeterminarsi". Dunque, non sarà necessaria una lesione fisica o psichica per poter parlare di abuso, essendo sufficiente un attentato alla dignità personale (il cosiddetto "mobbing familiare"): non saranno cioè necessarie percosse, lesioni o minacce, dato che la violenza, come abbiamo visto, ben potrà estrinsecarsi in forme meno palesi, come ad esempio continue denigrazioni e umiliazioni.

Per quanto riguarda la "libertà", essa consiste nel diritto di ottenere un comportamento omissivo da parte dei consociati (nel caso specifico, dagli altri appartenenti al nucleo familiare), in modo da non avere ostacoli nell'esercizio della libertà stessa, in modo da realizzare le proprie scelte: integreranno dunque la condotta di cui all'art. 342 *bis* c.c. tutte le forme di indebita intromissione nella sfera dei comportamenti e delle scelte individuali, in particolare tutte le forme di coercizione della libertà personale (art. 2 e 13 Cost.) tali da impedire i movimenti di un familiare (salvo quanto necessario in relazione all'età e alle condizioni del soggetto), le limitazioni alla libertà religiosa (art. 19 Cost.) e alla libertà di manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.), nonché la violazione della riservatezza, quando, ad esempio, venga violata la segretezza della corrispondenza (art. 15 Cost.)<sup>16</sup>.

Ricapitolando, abbiamo tre beni giuridici la cui lesione è presa in considerazione dal legislatore: si tratta di beni indicati in maniera molto generica, per cui la giurisprudenza ben potrà interpretarli in maniera estensiva, ma non potrà, come giustamente sostiene la dottrina<sup>17</sup>, ritenere rilevanti comportamenti che causino lesioni a beni non rientranti in questa, pur generica, lista, come ad esempio comportamenti che causino lesioni economiche che non si risolvano in lesioni ad uno dei beni giuridici sopra indicati, lesioni economiche per le quali esistono strumenti diversi, come l'inabilitazione.

---

<sup>15</sup> Di Lorenzo, *cit.*, 371, ferma restando la configurabilità dell'abuso anche nel caso di violenza a danno di terzi (Girolami, *cit.*, 440)

<sup>16</sup> De Bonis, *cit.*, 583

<sup>17</sup> Cianci, *cit.*, 128 e Scarano, *L'ordine di allontanamento dalla casa familiare*, in *Fam.*, 2003, 338

3) *Gravità del pregiudizio*. Ma non ogni condotta (ossia comportamento attivo) di un membro del consorzio familiare che sia causa di lesioni fisiche o psichiche o che attenti alla dignità personale o alla libertà di un altro membro del medesimo consorzio integra un abuso nel senso richiesto dall'art. 342 *bis* c.c. Questo articolo richiede infatti un ulteriore carattere, che deve riguardare, ricordiamolo, non la condotta in sé, ma la il pregiudizio prodotto (ferma restando, come vedremo, la non applicabilità dell'ordine di protezione laddove il pregiudizio risulti sproporzionato rispetto alla condotta). L'art. 342 *bis* c.c. parla di “grave pregiudizio”, sintagma già utilizzato (e più volte) nel libro primo del codice civile per indicare danni non patrimoniali<sup>18</sup>. Il pregiudizio, insomma, per dirla con la sentenza del Tribunale di Bari del 18 luglio 2002, deve essere “di entità non comune”, avendo riguardo non solo al singolo comportamento in sé considerato, ma anche all'eventuale sua reiterazione, e può essere anche indiretto, vale a dire dovuto non ad aggressioni subite non sulla propria persona, ma ad aggressioni subite da congiunti<sup>19</sup>: dunque, come confermato da una sentenza del Tribunale di Palermo del 4 giugno 2000, anche una singola condotta può causare un grave pregiudizio, e dunque può integrare gli estremi di un “abuso familiare”, se comunque si possa temere la reiterazione del comportamento. Non sembra, invece, da seguire l'opinione espressa il 12 ottobre 2001 dal Tribunale di Trani<sup>20</sup>, secondo il quale, per configurare l'abuso, sono necessarie “reiterate azioni ravvicinate nel tempo e consapevolmente dirette a ledere i beni tutelati dalla citata norma in modo che ne sia gravemente e senza soluzione di continuità temporale alterato il regime di normale convivenza familiare”, dato che l'art. 342 *bis* non parla di continuità della condotta (e l'art. 342 *ter* c.c., parlando di cessazione della condotta, non sembra comunque escludere un'interpretazione come quella offerta dal Tribunale di Palermo, sopra citata), né tantomeno parla di alterazione del “regime di normale convivenza familiare”, anche se questa sarà normalmente una immediata conseguenza degli abusi. Né tantomeno a questo elemento materiale dovrà aggiungersi l'elemento psicologico della volontarietà e consapevolezza, dato che

---

<sup>18</sup> Di Lorenzo, *cit.*, 370

<sup>19</sup> De Bonis, *cit.*, 584 e Trib. Bari, 18/07/2002, in *Fam. dir.*, 2002, 623

<sup>20</sup> Trib. Trani, 12/10/01, in *Fam. dir.*, 2002, 395

l'abuso non è necessariamente un delitto (come tale richiedente, salvo diversa previsione, il dolo), e dunque può configurarsi anche in assenza di dolo, semplicemente in presenza dei presupposti necessari per la configurazione di un responsabilità risarcitoria per l'illecito extracontrattuale<sup>21</sup>. Sembra in particolare da escludere l'applicabilità degli ordini di protezione laddove il comportamento violento sia dovuto a un'infermità psichica, non sembrando conforme agli scopi della legge l'allontanamento del familiare malato<sup>22</sup>.

A proposito, poi, dell'entità "non comune" del pregiudizio, tale da giustificare l'adozione degli ordini di protezione, sarà comunque necessario un *vulnus* alla dignità personale di un familiare, non essendo sufficienti né una semplice incomunicabilità fra i coniugi o la reciproca intolleranza, e nemmeno dei litigi, per quanto aspri nei toni, ma non aggravati da elementi ulteriori causativi, appunto, di tale *vulnus*. E nemmeno rileveranno le motivazioni alla base di tali comportamenti o le colpe nella determinazione della situazione<sup>23</sup>.

4) *Nesso di causalità*. Come si è visto, la condotta che può giustificare l'applicazione degli ordini di protezione non è definita di per sé, ma in relazione al pregiudizio causato: dunque, il nesso di causalità fra condotta e pregiudizio è non solo necessario, ma addirittura elemento costitutivo dell'abuso. La necessità del nesso di causalità fra la condotta abusiva e l'evento della lesione fisica o psichica e dell'attentato alla dignità personale implica poi, da una parte, che non sarà considerata abusiva una condotta di lieve entità oggettiva che causi, in relazione a condizioni psicologiche di particolare fragilità del destinatario, effetti sproporzionati (anche se, adottando le riflessioni sviluppate dalla dottrina penale, potremo parlare di abuso, a mio giudizio, laddove l'autore della condotta sia comunque a conoscenza della fragilità psicologica del soggetto passivo); dall'altra,

---

<sup>21</sup> Cianci, *cit.*, 132

<sup>22</sup> Trib. Trani, 12/10/01, in *Fam. dir.*, 2002, 395

<sup>23</sup> Trib. Bari, decr. 28/07/04, *Foro it.*, 2005, I, 555

però, una condotta potenzialmente pregiudizievole non integrerà un abuso se rivolta contro un soggetto che, grazie ad una sua particolare resistenza psicologica, non risulterà danneggiato<sup>24</sup>.

*Cautelarità e attualità del pregiudizio.* Secondo la dottrina prevalente (come vedremo meglio trattando dei profili processuali degli ordini di protezione), questi provvedimenti hanno natura cautelare: essi mirano a porre le condizioni necessarie per evitare il reiterarsi di condotte che possano causare un pregiudizio irreparabile. Il requisito dell'irreparabilità del pregiudizio, pur non espressamente richiesto, come invece accade normalmente nelle ipotesi di tutela cautelare, è, secondo il Cianci, implicito, dato che è considerato di per sé irreparabile ogni abuso che incida su beni di rilevanza costituzionale, come quelli tutelati dalla norma.

Per quanto riguarda la questione concernente la necessità o meno che il pregiudizio si sia già prodotto, la dottrina prevalente<sup>25</sup>, data la natura cautelare del provvedimento, sostiene che non sia necessario che l'evento dannoso si sia già consumato, bastando invece l'imminenza del pregiudizio, cioè un alto grado di probabilità. In realtà, pur essendo indubbio che gli ordini di protezione mirino non soltanto a far cessare gli abusi "in corso", ma anche a prevenire il verificarsi di abusi ulteriori, il testo della norma non sembra fornire solidi appigli a questa interpretazione. L'art. 342 *bis* parla infatti di condotta che "è causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà" di un familiare, presupponendo dunque che il pregiudizio sia attuale: è dunque la stessa nozione di "abuso familiare" come condotta causativa di pregiudizio per determinati beni giuridici a spingere verso quest'ultima interpretazione. E ancora, l'art. 342 *ter* c.c. parla di coniuge o convivente "che ha tenuto la condotta pregiudizievole", prevedendo come contenuto imprescindibile dell'ordine di protezione la "cessazione della condotta". Dunque, nessun dubbio che la condotta debba essere già stata posta in essere; e appare a tal punto difficile configurare concretamente una discrasia fra il momento in cui viene posta in essere la condotta e quello in cui si verifica il pregiudizio (dato che anche un semplice singolo episodio di violenza, ad esempio, pur non causando necessariamente

---

<sup>24</sup> De Bonis, *cit.*, 583 e Zanasi, *cit.*, 404

<sup>25</sup> Cianci, *cit.*, 128 e Scarano, *cit.*, 337

lesioni fisiche sarà considerato fonte di grave pregiudizio almeno morale), fermo restando che, anche qualora si configurasse astrattamente la possibilità di tale discrasia, la lettera dell'art. 342 *bis* dovrebbe far propendere per la soluzione negativa relativamente alla sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'istituto in oggetto prima del verificarsi di un qualche pregiudizio concreto, pur potendo essere tale pregiudizio notevolmente inferiore rispetto a quello futuro e probabile che si intende evitare tramite l'adozione degli ordini di protezione.

## Presupposti soggettivi

*Introduzione.* Come si è visto, i presupposti necessari per l'adozione degli ordini di protezione sono due. Il primo è l'esistenza di una condotta da cui derivi grave pregiudizio per l'integrità fisica o morale ovvero per la libertà di una persona, ed è stato esaminato nelle pagine precedenti; il secondo riguarda i soggetti coinvolti, dato che la condotta, secondo l'art. 342 *bis* c.c., deve avere come protagonisti, sia dal lato attivo che da quello passivo, due soggetti che siano fra loro coniugi o conviventi, prevedendo poi l'art. 5 l. 154/01 l'estensione dell'ambito di applicabilità della normativa anche alla condotta tenuta "da un altro componente del nucleo familiare" ovvero "nei confronti di altro componente del nucleo familiare diverso dal coniuge o dal convivente". Insomma, la normativa in esame accoglie una nozione estesa di "famiglia", comprendente ogni forma di parentela e di convivenza stabile, con piena equiparazione, dunque, fra matrimonio e convivenza *more uxorio*<sup>26</sup>.

*Coniugi.* Ovviamente il primo caso in cui la disciplina degli ordini di protezione è quello della condotta di un coniuge nei confronti di un altro coniuge. Fermo restando il problema del coordinamento con le ordinanze presidenziali adottabili nei procedimenti di separazione e divorzio, non vi sarà alcuna differenza fra il caso di richiesta di adozione degli ordini di protezione effettuata in costanza di matrimonio e richiesta effettuata, appunto, qualora si sia giunti ad una separazione, di fatto o di diritto, comportando l'ordine di protezione, in tal caso, non l'allontanamento dalla casa familiare ma il divieto di frequentarla<sup>27</sup>. Nemmeno rileva (anche se qui la dottrina non è unanime) che l'abuso abbia luogo all'interno della casa coniugale o altrove, per esempio sul luogo di lavoro. Si tratta di un'impostazione (pur prevalente) che supera la lettera dell'art 342 *ter*, che parrebbe

---

<sup>26</sup> De Bonis, *cit.*, 585 e Paladini M., *La filiazione nella "famiglia di fatto"*, su [http://www.aiga.it/docShow.php?ID\\_Documento=34&ID\\_Area=46](http://www.aiga.it/docShow.php?ID_Documento=34&ID_Area=46)

<sup>27</sup> Zanasi, *cit.*, 405

addurre come elemento indispensabile degli ordini di protezione l'ordine di allontanamento<sup>28</sup> sulla base della *ratio* della norma, che è comunque quella della massima tutela delle vittime, interrompendo la spirale di violenza e prevaricazioni<sup>29</sup>, e che infatti non è stata accettata da tutta la giurisprudenza<sup>30</sup>. Tuttavia, a conferma dell'orientamento dominante, bisogna ricordare l'art. 8 l. 154/01 (che vedremo meglio in seguito), per cui gli ordini di protezione sono adottabili anche quando, pendendo il giudizio di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, si suppone che la convivenza sia ormai cessata (purché non sia stata ancora celebrata l'udienza presidenziale), e l'art. 1 l. 154/01 il quale prevede la possibilità, per il giudice, di disporre non l'allontanamento dalla casa familiare ma il divieto a farvi ritorno, presupponendo dunque che la convivenza sia cessata<sup>31</sup>.

La disciplina non risulterà invece applicabile fra ex coniugi, non facendo questi più parte del medesimo nucleo familiare<sup>32</sup>.

*Conviventi.* Il secondo caso di applicabilità è quello dei conviventi, ossia “quei soggetti legati tra loro da un vincolo affettivo e solidaristico che si concreta in una relazione dotata di stabilità e durevolezza tali da conferire all'unione di fatto un determinato grado di certezza”<sup>33</sup>, sia omosessuali che eterosessuali<sup>34</sup>. Non saranno dunque da tenere in considerazione quelle relazioni sentimentali non seguite dalla condivisione dello stesso tetto o quelle convivenze prive di stabilità, caratterizzate dunque dalla mera coabitazione occasionale<sup>35</sup>. Si ritiene che il persistere della convivenza non sia necessario per l'adozione dei provvedimenti, ben potendo essere questi

---

<sup>28</sup> Pacia Depingente R., *Presupposti soggettivi degli ordini di protezione e problemi di coordinamento con gli artt. 330 ss. c.c.*, in *Fam.*, 2004, 762 e Conforti R., *Misure contro la violenza nelle relazioni familiari: la legge 154/2001*, su <http://www.overlex.com/leggiarticolo.asp?id=1580>

<sup>29</sup> Trib. Firenze, 15/07/02, in *Foro it.*, 2003, I, 948; Trib. Modena, 29/07/04, in *Fam. dir.*, 2004

<sup>30</sup> Trib. Napoli, 01/02/02, in *Fam. dir.*, 2002, 504

<sup>31</sup> Abatangelo, *cit.*, 799

<sup>32</sup> Cianci, *cit.*, 149

<sup>33</sup> De Bonis, *cit.*, 586

<sup>34</sup> Cianci, *cit.*, 92 e 169, e Zanasi, *cit.*, 407. La dottrina, però, non è unanime a questo proposito (*contra*, Bianca)

<sup>35</sup> Cianci, *cit.*, 171; Scarano, *cit.*, 338; Abatangelo *Commento agli articoli 342 bis – 342 ter c.c.*, in Zaccaria A., *Commentario breve al diritto della famiglia*, CEDAM, Padova 2008, 798 (*contra*, Silvani, secondo cui anche il semplice fidanzamento è sufficiente per l'adozione degli ordini di protezione, se vi siano condotte vessatorie o persecutorie)



finalizzati a far rientrare nella casa familiare il convivente che aveva dovuto allontanarsene a causa degli abusi<sup>36</sup>.

*Minori e anziani.* Il terzo caso di applicabilità è quello, espressamente ricordato dall'art. 5 l. 154/01, degli "altri familiari": in tal modo, la legge restringe la nozione di "convivente", non includendovi, dunque, coloro che coabitano senza però che si sia instaurata una convivenza *more uxorio*<sup>37</sup>. La nozione di "famiglia", e dunque quella di "altri familiari", va qui, come dicevamo, intesa in senso atecnico, riferita ad una sorta di famiglia "di fatto", comprendente non soltanto coloro che sono formalmente legati da un vincolo di parentela o affinità, ma anche coloro che convivono senza alcun vincolo formale di questo genere, risultando altrimenti esclusi dalla protezione, ad esempio, i figli naturali di un coniuge conviventi con la famiglia legittima di quest'ultimo<sup>38</sup>. Parte della dottrina ritiene che anche una semplice stabile frequentazione (ad esempio, per il consumo quotidiano dei pasti) da parte di uno dei membri della famiglia "allargata" possa essere sufficiente per l'adozione degli ordini di protezione<sup>39</sup>: in realtà, sembra difficile conciliare la nozione, pur ampia, di "nucleo familiare" accolta nell'art. 5 l. 154/01 con la semplice sussistenza di un vincolo di parentela, non accompagnata da coabitazione (salvi i casi, già visti, in cui la cessazione della coabitazione sia dovuta al comportamento violento di un familiare). Inoltre, il nucleo familiare così inteso avrà un carattere mobile, ben potendo ricomprendere, ad esempio, il figlio che, in seguito al divorzio dalla propria moglie, torni a vivere nella famiglia di origine<sup>40</sup>.

Nel caso di "altri familiari" minori e/o anziani, sarà necessario contemperare le esigenze di protezione della vittima con la considerazione dei bisogni a cui il minore o l'anziano non autosufficiente non possono provvedere, escludendo l'allontanamento o comunque

---

<sup>36</sup> Cianci, *cit.*, 156

<sup>37</sup> Pacia Depinguente, *cit.*, 763

<sup>38</sup> Scarano, *cit.*, 338

<sup>39</sup> Girolami, *cit.*, 439

<sup>40</sup> Cianci, *cit.*, 154

accompagnandolo con altre misure. Per i rapporti fra gli artt. 342 *bis* e 342 *ter* c.c. e gli artt. 330 ss.  
c.c. v. *infra*.

## Contenuto

*Introduzione.* E' lo stesso art. 342 *ter* c.c. ad indicare tassativamente quale debba essere il contenuto degli ordini di protezione. Al 1° comma esso afferma infatti: “Con il decreto di cui all’articolo 342bis il giudice ordina al coniuge o convivente, che ha tenuto la condotta pregiudizievole, la cessazione della stessa condotta e dispone l’allontanamento dalla casa familiare del coniuge o del convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole prescrivendogli altresì, ove occorra, di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dall’istante, ed in particolare al luogo di lavoro, al domicilio della famiglia d’origine, ovvero al domicilio di altri prossimi congiunti o di altre persone ed in prossimità dei luoghi di istruzione dei figli della coppia, salvo che questi non debba frequentare i medesimi luoghi per esigenze di lavoro”. Al 2° comma aggiunge poi: “Il giudice può disporre, altresì, ove occorra l’intervento dei servizi sociali del territorio o di un centro di mediazione familiare, nonché delle associazioni che abbiano come fine statutario il sostegno e l’accoglienza di donne e minori o di altri soggetti vittime di abusi e maltrattati; il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto dei provvedimenti di cui al primo comma, rimangono prive di mezzi adeguati, fissando modalità e termini di versamento e prescrivendo, se del caso, che la somma sia versata direttamente all’avente diritto dal datore di lavoro dell’obbligato, detraendola dalla retribuzione allo stesso spettante”. Infine, il 4° comma precisa: “con il medesimo decreto il giudice determina le modalità di attuazione. Ove sorgano difficoltà o contestazioni in ordine all’esecuzione, lo stesso giudice provvede con decreto ad emanare i provvedimenti più opportuni per l’attuazione, ivi compreso l’ausilio della forza pubblica e dell’ufficiale sanitario”.

Il contenuto degli ordini di protezione è dunque tipico, e il giudice può graduarlo, nel caso concreto, secondo il livello di protezione necessario per reprimere l’abuso e prevenirne la reiterazione. Si tratta, cioè, di misure elastiche, cumulabili fra loro secondo necessità, in un rapporto

di reciproca autonomia<sup>41</sup>. Possiamo però distinguere, a grandi linee, fra contenuto necessario dell'ordine di protezione e contenuto eventuale.

Costituiranno contenuto necessario degli ordini di protezione:

- 1) la cessazione della condotta e, stando alla lettera della norma (*contra*, come abbiamo in parte già visto, la maggioranza della dottrina e della giurisprudenza)
- 2) l'allontanamento dalla casa familiare.

Ne costituiranno, invece, contenuto eventuale ("ove occorra"):

- 3) il divieto di avvicinarsi "ai luoghi abitualmente frequentati dall'istante, ed in particolare al luogo di lavoro, al domicilio della famiglia d'origine, ovvero al domicilio di altri prossimi congiunti o di altre persone ed in prossimità dei luoghi di istruzione dei figli della coppia", a meno che l'aggressore non debba frequentare questi luoghi per esigenze lavorative;
- 4) "l'intervento dei servizi sociali del territorio o di un centro di mediazione familiare, nonché delle associazioni che abbiano come fine statutario il sostegno e l'accoglienza di donne e minori o di altri soggetti vittime di abusi e maltrattati";
- 5) "il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi" rimaste prive di mezzi adeguati in seguito all'adozione degli ordini di protezione.

Questa classificazione permette di affermare che, se da una parte non è smentita la reciproca autonomia fra le diverse misure, non è però possibile adottare un ordine di protezione che contenga esclusivamente una o più misure qui classificate come eventuali in assenza di ciò che ne costituisce contenuto necessario. In particolare, lo stesso testo normativo (che parla di persone rimaste prive di mezzi "per effetto dei provvedimenti di cui al primo comma") fa propendere la giurisprudenza per

---

<sup>41</sup> De Bonis, *cit.*, 588 e Zanasi, *cit.*, 411, ferma restando l'indispensabile presenza dei presupposti legittimanti l'adozione dell'ordine di cessazione della condotta e, secondo alcuni, anche dell'ordine di allontanamento dalla casa familiare

negare la possibilità di configurare l'ordine di pagamento periodico di somme di denaro in assenza della misura dell'allontanamento dalla casa familiare<sup>42</sup>.

Una diversa classificazione può farsi tra:

- 1) provvedimenti di carattere personale, relativi ai rapporti endofamiliari (ordine di cessazione della condotta, allontanamento dalla casa familiare, divieto di avvicinarsi e frequentare determinati luoghi, intervento dei servizi sociali);
- 2) provvedimenti di carattere patrimoniale (ordine di pagamento di un assegno periodico<sup>43</sup>).

A tali contenuti si aggiunge, necessariamente, la determinazione delle concrete modalità di attuazione del provvedimento. Mancano, invece, alcune misure che ben potrebbero impedire il verificarsi di ulteriori episodi di violenza, come la sospensione del porto d'armi<sup>44</sup>.

Si tratta, evidentemente, degli stessi provvedimenti adottabili in sede penale secondo l'art. 282 *bis* c.p.p., con l'unica eccezione dell'intervento dei servizi sociali, di centri di mediazione familiari o di associazioni di aiuto per le vittime degli abusi: tuttavia, la loro adozione non è subordinata all'esistenza dei rigidi presupposti necessari per l'adozione delle misure cautelari<sup>45</sup>.

L'inosservanza degli ordini di protezione è però, come vedremo meglio in seguito, sanzionata penalmente: l'art. 6 l. 154/01 stabilisce infatti che “chiunque elude l'ordine di protezione previsto dall'art. 342 *ter* del Codice civile, ovvero un provvedimento di eguale contenuto assunto nel procedimento di separazione personale dei coniugi o nel procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio è punito con la pena stabilita dall'articolo 388, primo comma, del Codice penale. Si applica altresì l'ultimo comma del medesimo articolo 388 del Codice penale”. Dunque, si applica la pena prevista per la mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, vale a dire la reclusione fino a tre anni o la multa da euro 103 a euro 1032, con la particolarità della necessaria querela della persona offesa.

---

<sup>42</sup> Trib. Bari, *cit.*, 623 e Trib. Firenze, 15/07/02, in *Fam. dir.*, 2003, 263

<sup>43</sup> Zanasi, *cit.*, 411

<sup>44</sup> Cianci, *cit.*, 193

<sup>45</sup> Figone, *Violenza in famiglia e intervento del giudice*, in *Fam. dir.*, 2002, 506

Vediamo ora di esaminare i singoli ordini di protezione introdotti dalla l. 154/01.

1) *La cessazione della condotta*. L'ordine di cessazione della condotta rappresenta il “contenuto minimo” degli ordini di protezione<sup>46</sup>, da utilizzare in tutti quei casi di violenza “minore”, in cui il giudice non ritenga opportuno adottare provvedimenti che comportino la rottura della convivenza familiare e, al contempo, ritenga che tale ordine sia sufficiente per porre fine agli abusi. Per evitare una eccessiva compressione della libertà dell'autore della condotta, bisognerà indicare con una certa precisione le condotte vietate, cosa che risulterà particolarmente ardua nei casi di condotte omissive, sempre che le si accolga fra quelle che possono costituire presupposto degli ordini di protezione. Si ritiene, poi, che il giudice possa prescrivere comportamenti volti al ripristino dello *status quo ante*<sup>47</sup>.

2) *L'allontanamento dalla casa familiare*. Mentre l'ordine di cessazione della condotta costituisce, senza dubbio, “contenuto minimo” degli ordini di protezione, sull'ordine di allontanamento dalla casa familiare, come abbiamo visto, la dottrina esprime opinioni divergenti: per alcuni, dunque, esso costituirebbe “contenuto minimo” ed imprescindibile al pari dell'ordine di cessazione della condotta; per altri, invece, esso farebbe parte dei contenuti eventuali<sup>48</sup>. E se i primi hanno dalla loro parte la lettera del testo normativo, che non utilizza, al contrario che per gli altri ordini di protezione, l'espressione “ove occorra” per indicare i casi in cui il giudice adotterà tale provvedimento, i secondi hanno dalla loro parte la maggioranza della giurisprudenza.

Vediamo ora il significato dell'espressione “allontanamento dalla casa familiare”. L'autore dell'abuso dovrà fissare la propria dimora in un luogo diverso rispetto alla casa familiare (“allontanandosi”, in tal modo, dalla casa familiare, o non facendovi più ritorno qualora si sia già

---

<sup>46</sup> Cianci, *cit.*, 186

<sup>47</sup> De Bonis, *cit.*, 589

<sup>48</sup> Di Lorenzo, *cit.*, 379. Nel primo senso, Pacia Depingente, *cit.*, 761 e Scarano, *cit.*, 340; nel secondo, Cianci, *cit.*, 185 e Carrera, *cit.*, 396, che tuttavia riconosce come non vi siano, in giurisprudenza, ordini di protezione limitati alla cessazione della condotta pregiudizievole

spontaneamente allontanato<sup>49</sup>), e in tal modo non potrà più esercitare la condotta pregiudizievole per i familiari stessi. Secondo parte della dottrina, l'autore degli abusi perderà, così, *pro tempore* il diritto di godimento sulla casa familiare (godimento che poteva detenere a diverso titolo: es. proprietà, usufrutto, locazione, comodato...), che sarà così trasferito alla vittima degli abusi<sup>50</sup>, che potrà opporlo ai terzi secondo le regole di opponibilità del provvedimento di assegnazione della casa familiare in sede di separazione o divorzio<sup>51</sup>. Parte della dottrina ritiene invece non assimilabili le conseguenze del provvedimento di assegnazione della casa familiare in sede di separazione o divorzio con quelle dell'ordine di protezione, ritenendo invece che la titolarità del diritto resti all'autore degli abusi, essendone trasferito alla vittima soltanto l'esercizio<sup>52</sup>. Tale provvedimento sarà adottabile anche a danno del convivente *more uxorio* proprietario dell'immobile pur in assenza di figli (contrariamente a quanto normalmente previsto in caso di cessazione della convivenza *more uxorio*), mentre dovrà prevedere, nel caso in cui l'autore degli abusi sia il titolare del contratto di locazione, anche l'ordine di pagamento dei relativi canoni<sup>53</sup>. Se la vita familiare si svolge in diverse abitazioni, il giudice potrà prevedere l'allontanamento da più di una, eventualmente con la possibilità di "turni" nelle diverse abitazioni per l'autore degli abusi e il resto del nucleo familiare<sup>54</sup>. Non è invece possibile un provvedimento che consenta alla vittima degli abusi di allontanarsi dalla casa familiare con esonerazione dai doveri *ex artt.* 143 ss. c.c.

3) *Il divieto di frequentazione di determinati luoghi.* Se l'allontanamento dalla casa familiare è finalizzato ad evitare il reiterarsi della condotta all'interno dalle mura domestiche, il divieto di frequentare determinati luoghi è finalizzato ad evitarne il reiterarsi al di fuori delle mura domestiche, creando intorno alla vittima un ambiente sicuro, in cui si possa escludere il contatto con

---

<sup>49</sup> Cianci, *cit.*, 172

<sup>50</sup> Di Lorenzo, *cit.*, 380

<sup>51</sup> Scarano, *cit.*, 346

<sup>52</sup> Cianci, *cit.*, 193

<sup>53</sup> E' proprio questa previsione, secondo Scarano, a far propendere per il vero e proprio trasferimento della titolarità del diritto sulla casa familiare in capo alla vittima e non il trasferimento del semplice esercizio di tale diritto

<sup>54</sup> Cianci, *cit.*, 191

l'autore degli abusi, evitando allo stesso tempo che questi possa intervenire nei rapporti di lavoro e amicizia della vittima<sup>55</sup>. La norma contiene un elenco comprendente il luogo di lavoro dell'istante, il domicilio della famiglia d'origine, quello dei prossimi congiunti o di altre persone, nonché i luoghi frequentati dai figli della coppia per ragioni di istruzione. Si tratta di un elenco avente un valore meramente esemplificativo e, per espressa previsione normativa, si fa salvo il caso in cui l'autore degli abusi debba frequentare i luoghi di cui sopra per esigenze lavorative, ferma restando la necessità, in tal caso, di adottare ulteriori cautele per proteggere l'istante.

Data la finalità di questa misura, essa non impedirà soltanto l'accesso dell'autore degli abusi in questi luoghi, ma anche ogni possibile interazione con essi di tale soggetto, evitando così non solo la violenza fisica, ma anche la pressione psicologica che scaturirebbe dall'indesiderata presenza dell'aggressore<sup>56</sup>. In questo senso, dunque, il termine "frequentare" è da intendersi in senso ampio. Inoltre, è vero che esso è pur sempre riferito all'autore degli abusi, ma questi potrà essere considerato, qualora sia un semplice mandante, pienamente responsabile<sup>57</sup>.

Questa ampiezza di significato, però, non deve far dimenticare che la misura incide su libertà costituzionalmente tutelate (artt. 13 e 16 Cost.). Di conseguenza, sarà opportuno indicare comunque in maniera piuttosto specifica quali luoghi sono compresi nel divieto<sup>58</sup>.

4) *L'intervento di soggetti terzi*. Altra misura adottabile è l'intervento di soggetti terzi, sia pubblici che privati, e in particolare servizi sociali, centri di mediazione familiare o associazioni che "che abbiano come fine statutario il sostegno e l'accoglienza di donne e minori o di altri soggetti vittime di abusi e maltrattati". Tale misura sarà da adottare soprattutto nei casi più gravi, in cui si renda necessario fornire un supporto alla vittima o aiutare il mantenimento di determinati rapporti interpersonali (in particolare quelli genitore-figli), o ancora accogliere la vittima qualora la

---

<sup>55</sup> Cianci, *cit.*, 179

<sup>56</sup> Zanasi, *cit.*, 418

<sup>57</sup> Cianci, *cit.*, 179

<sup>58</sup> Carrera, *cit.*, 397



permanenza nella casa familiare possa rivelarsi pericolosa o semplicemente sia opportuno aiutare la vittima a superare il disagio derivante dalla solitudine presso la casa familiare<sup>59</sup>.

Una volta stabilito, sulla base di questi parametri, se far intervenire o meno una di queste istituzioni, bisognerà decidere quale, fra i molteplici enti presenti sul territorio, sia chiamato concretamente ad operare. Il giudice dovrà così tener conto innanzitutto dell'eventuale rapporto già esistente tra la vittima e una determinata associazione; se poi tale rapporto non sussista, la valutazione andrà fatta in ragione del luogo di residenza della persona, delle caratteristiche degli abusi e dell'attuale disponibilità. In ogni caso, poi, il giudice dovrà indicare la persona fisica responsabile delle attività di ascolto, assistenza e mediazione, in modo da evitare le inefficienze e le difficoltà di attribuzione delle responsabilità e, nello stesso tempo, "personalizzare" il sostegno<sup>60</sup>. Certo è che non si può imporre alla vittima di seguire le attività promosse dall'ente scelto dal giudice, nemmeno quando esse siano finalizzate a ristabilire il dialogo con l'autore degli abusi, e dunque si tratta di una misura non coercitiva<sup>61</sup>.

5) *Il pagamento di un assegno periodico*. L'ultimo, nell'ordine seguito dall'art. 342 *ter*, fra i provvedimenti adottabili è l'ordine di pagamento di un assegno periodico a favore dei familiari, finalizzato a far sì che l'allontanamento dell'autore degli abusi non renda gli altri familiari privi di mezzi adeguati per vivere, con ciò intendendo permettere loro di conservare il medesimo tenore di vita di cui godevano prima dell'adozione dei provvedimenti in questione, in analogia a quanto elaborato dalla giurisprudenza in relazione alla determinazione dell'assegno di mantenimento e dell'assegno divorzile<sup>62</sup>. E, analogamente a tali assegni, questa misura non ha finalità risarcitorie (e dunque le somme versate in relazione ad essa non andranno computate ai fini del risarcimento del danno derivante dagli abusi), ma natura assistenziale, con un'evidente innovazione nell'ambito di

---

<sup>59</sup> De Bonis, *cit.*, 591 ; Carrera, *cit.*, 397 ; De Marzo, *cit.*, 43 ; Cianci, *cit.*, 183

<sup>60</sup> Cianci, *cit.*, 184

<sup>61</sup> Cardone – Verri, *L'allontanamento del membro violento dalla famiglia*, in Cendon (a cura di), *Trattato della responsabilità civile e penale in famiglia*, 2953; Cianci, *cit.*, 87

<sup>62</sup> De Marzo, *cit.*, 540

tutte quelle convivenze, anche omosessuali, in cui normalmente manca, nel nostro ordinamento, ogni obbligazione del *partner* più agiato di consentire a quello meno agiato di mantenere lo stesso tenore di vita di cui godeva in costanza di convivenza<sup>63</sup>.

E' lo stesso giudice a determinare, contestualmente all'adozione della misura, modalità e termini di versamento (normalmente, bonifico bancario, che evita ogni contatto vittima-aggressore, per quanto riguarda le modalità, e un mese, per quanto riguarda i termini), eventualmente prevedendo che la somma sia detratta direttamente dalla retribuzione, per essere versata all'avente diritto. Si tratta di una previsione analoga a quella fatta per i procedimenti di separazione e divorzio, ma con alcune differenze. Infatti, da una parte, è sufficiente una mera presunzione di inadempimento (e non che l'inadempimento si sia già verificato), ma dall'altra la distrazione del credito da lavoro è l'unica forma di garanzia prevista, mentre nei procedimenti di separazione e divorzio è prevista anche la distrazione di crediti diversi o la prestazione di altre garanzie reali o personali o il sequestro, il che ha suscitato non pochi dubbi di legittimità costituzionale, dato che sembra essere meno tutelata una situazione (quella della vittima degli abusi) che meriterebbe, anzi maggiore tutela rispetto ad un'altra (quella del coniuge separato o divorziato)<sup>64</sup>.

*Durata e proroga.* Gli ordini di protezione sono, per loro stessa natura, provvisori, prevedendo la legge che il giudice, nel decreto con cui li prescrive, ne stabilisca anche la durata, comunque non superiore ai sei mesi e decorrente dal momento di effettiva esecuzione. In questo periodo si dovrà tentare la riconciliazione, per cui potranno verificarsi due diverse situazioni.

Nella prima, la crisi sarà ricomposta, eventualmente anche prima della scadenza, con la possibilità, per il giudice, di revocare l'ordine di protezione o graduarlo in senso meno limitante.

Nella seconda, la crisi non sarà ricomposta. A questo punto, si potrà avviare un procedimento di separazione o divorzio oppure, più semplicemente, la vittima si troverà una diversa

---

<sup>63</sup> Cianci, *cit.*, 187

<sup>64</sup> Cianci, *cit.*, 190 e De Marzo, *cit.*, 542

sistemazione, qualora la casa familiare sia di proprietà dell'aggressore, nel caso delle convivenze *more uxorio*. Tuttavia, si potrà richiedere una proroga, con due precisazioni:

- 1) sarà necessaria la sussistenza di “gravi motivi”;
- 2) dovrà essere limitata al tempo “strettamente necessario”, che comunque, a nostro giudizio, non dovrà essere superiore ai sei mesi.

La proroga sarà dunque disposta non semplicemente in caso di violazione dell'ordine di protezione, dato che sarà comunque necessario che tale violazione possa esser causa di nuovi contrasti<sup>65</sup>, oltre che nel caso di reiterazione della condotta pregiudizievole, parlando però, in tal caso, non di proroga ma di rinnovazione dell'ordine di protezione, senza che siano da tenere in considerazione, dunque, quelle particolarità previste dalla legge a proposito della proroga<sup>66</sup>. La durata della proroga risulterà poi da una complessa opera di bilanciamento tra condizioni della vittima, condizioni del colpevole ed esigenze degli altri membri del nucleo familiare<sup>67</sup>.

Ferma restando la natura provvisoria degli ordini di protezione, che dunque non potranno, tramite l'istituto della proroga, assumere una portata effettivamente definitiva, dal testo della norma non si può desumere il divieto di più proroghe successive<sup>68</sup>.

*Modalità e difficoltà di attuazione.* Come abbiamo visto, gli ordini di protezione incidono su beni giuridici di rilevanza costituzionale, rendendo così necessario, ad esempio, indicare con precisione i luoghi che non devono essere frequentati dall'aggressore. Ma ciò non è sufficiente: il legislatore si è infatti premurato di prevedere che il giudice, con il decreto con cui stabilisce gli ordini di protezione, determini “le modalità di attuazione”. E' il giudice, infatti, ad aver davanti agli occhi il quadro probatorio e il quadro del conflitto in atto<sup>69</sup>, ed è dunque lui quello che meglio può effettuare il bilanciamento migliore fra le diverse esigenze in gioco.

---

<sup>65</sup> Trib. Taranto, 01/12/01, in *Fam. dir.*, 2002, 627

<sup>66</sup> De Bonis, *cit.*, 595

<sup>67</sup> Zanasi, *cit.*, 428

<sup>68</sup> Figone A., *Il commento a La legge sulla violenza in famiglia*, in *Fam. dir.*, 2001, 358

<sup>69</sup> De Marzo, *cit.*, 44

Bisogna precisare (cosa tutt'altro che ovvia) che il bilanciamento va fatto in relazione ad ogni singola misura. Se l'ordine di cessazione della condotta non richiede ulteriori precisazioni, già l'ordine di allontanamento dalla casa familiare richiede, ad esempio, la determinazione concreta degli aspetti relativi al cambio di residenza, al ritiro degli effetti personali, alla visita dei figli<sup>70</sup>. Per quanto riguarda, poi, l'ordine di pagamento periodico dell'assegno, è l'art. 736 *bis*, 2° comma, c.p.c. che attribuisce immediata efficacia esecutiva al decreto motivato del giudice civile<sup>71</sup>.

Qualora, nonostante questa precisione, sorgano difficoltà o contestazioni relativamente all'esecuzione, è lo stesso giudice ad emanare i provvedimenti opportuni, ivi compresi l'intervento della forza pubblica e dell'ufficiale sanitario.

*Sanzioni.* Sebbene i provvedimenti sin qui esaminati (pur essendo analoghi a quelli previsti in sede penale) abbiano natura civilistica, la sanzione prevista per la loro inosservanza è, come già accennato, di natura penalistica: l'art. 6 l. 154/01 prevede infatti l'applicazione dell'art. 388, 1° e ultimo comma, c.p. Il richiamo alla parte meramente sanzionatoria dell'art. 388 c.p. permette di escludere la necessità del dolo specifico<sup>72</sup>, e non è nemmeno necessaria una condotta subdola, essendo sufficiente la semplice mancata attuazione dell'ordine del giudice<sup>73</sup>. Si discute se la sanzione penale si riferisca ad ogni comportamento contrario alle prescrizioni del giudice o soltanto a quelle finalizzate alla protezione dell'integrità fisica o morale ovvero alla libertà del soggetto protetto<sup>74</sup>.

Si tratta, evidentemente, di un reato proprio, essendo la condotta realizzabile dal solo aggressore: non potranno esserne autori, invece, i servizi sociali e gli altri enti di cui all'art. 342 *ter*, 2° comma, né il datore di lavoro che ometta di versare direttamente l'assegno alla vittima<sup>75</sup>.

---

<sup>70</sup> Cianci, *cit.*, 192

<sup>71</sup> De Marzo, *cit.*, 46

<sup>72</sup> Pittaro P., *Le misure contro la violenza nelle relazioni familiari: profili di diritto penale sostanziale*, in *Fam. dir.*, 2003, 386

<sup>73</sup> De Marzo, *cit.*, 550

<sup>74</sup> Abatangelo, *cit.*, 804

<sup>75</sup> Pittaro, *cit.*, 387

## Profili processuali

*Introduzione.* L'art. 736 *bis* c.p.c., introdotto nel codice di procedura civile contestualmente all'introduzione, nel codice civile, degli artt. 342 *bis* e 342 *ter*, prevede uno specifico procedimento per l'adozione degli ordini di protezione, che li farebbe rientrare nell'ambito, secondo alcuni, della tutela cautelare, secondo altri, dell'inibitoria. A queste opzioni si aggiunge poi quella proposta da chi, oltre a ravvisare elementi in comune con la tutela cautelare, ha sottolineato anche gli elementi in comune con i procedimenti di volontaria giurisdizione<sup>76</sup>. Vediamo innanzitutto di esaminare le caratteristiche del procedimento *ex art. 736 bis* c.p.c., per poi addentrarci in ulteriori considerazioni sull'alternativa fra la natura cautelare e quella inibitoria.

*Competenza e attribuzioni.* La competenza è del tribunale del luogo di residenza o domicilio della vittima (art. 736 *bis*, 1° comma, c.p.c.). Con tale previsione il legislatore intende far sì che, qualora la vittima si sia allontanata, magari proprio a causa degli abusi, dalla casa familiare, non abbia comunque difficoltà a proporre il ricorso, potendo rivolgersi, appunto, anche al tribunale del luogo di domicilio. Il tribunale sarà quello ordinario anche per gli ordini di protezione emessi a tutela dei minori, e questo per non separare la loro posizione da quella degli adulti, in modo da permettere al giudice di valutare tutte le relazioni intersoggettive su cui gli abusi influiscono<sup>77</sup>.

Il tribunale decide in composizione monocratica (art. 736 *bis*, 1° comma, c.p.c.), e ciò per assicurare quella celerità nelle decisioni necessaria per adottare provvedimenti come quelli in esame. Tuttavia, è prevista l'applicabilità, in via integrativa e in quanto compatibili (art. 736 *bis*, 7° comma, c.p.c.), degli artt. 737 ss. c.p.c., ossia quelli riguardanti i procedimenti in camera di consiglio.

---

<sup>76</sup> Zanasi, *cit.*, 436

<sup>77</sup> Cianci, *cit.*, 213

Sarà poi il presidente del tribunale ad indicare il giudice persona fisica concretamente chiamato a decidere. Il procedimento rientra fra quelli che possono essere trattati anche durante il periodo di sospensione feriale (art. 92, 1° comma, l. ord. giud., come modificato dall'art. 4 l. 154/00).

*Scrittura, non obbligatorietà di difesa tecnica e intervento di altre parti.* L'art. 737 c.p.c., richiamato dall'art. 736 bis, 7° comma, c.p.c., prevede che l'istanza debba essere formulata per iscritto con ricorso.

Inoltre, per favorire la vittima degli abusi, è prevista la non obbligatorietà della difesa tecnica. Ma fino a quale momento? L'estensione di un principio di non obbligatorietà della difesa tecnica alle diverse attività processuali necessarie per l'accertamento dei fatti potrebbe ritorcersi a sfavore della vittima, normalmente priva di nozioni tecniche, oltre che emotivamente troppo coinvolta per poter affrontare la situazione. A favore della stessa vittima, dunque, sembrerebbe opportuno limitare la non obbligatorietà della difesa tecnica alla sola presentazione dell'istanza, unico atto esplicitamente ricordato dall'art. 736 bis, 1° comma, come effettuabile dalla parte personalmente, ripristinando poi la regola generale dell'art. 82, 3° comma, c.p.c. (ossia, l'obbligatorietà della difesa tecnica) per tutti gli atti successivi<sup>78</sup>.

Se ad essere legittimata attivamente è la vittima degli abusi (o il suo avvocato, o anche il suo rappresentante "secondo le norme che regolano la [sua] capacità", art. 75, 2° comma, c.p.c.), i familiari, terzi rispetto a fatti specifici, possono spiegare intervento adesivo dipendente, *ex art.* 105, 2° comma, c.p.c.<sup>79</sup>.

Per quanto riguarda il p.m., non ne è previsto esplicitamente l'intervento obbligatorio. La dottrina è così divisa tra chi ritiene che egli possa intervenire solo *ex art.* 70, 3° comma, c.p.c. e chi

---

<sup>78</sup> Cianci, *cit.*, 214 e De Marzo, *cit.*, 47

<sup>79</sup> Girolami, *cit.*, 440

invece ritiene che si tratti comunque di “cause matrimoniali”, ai sensi dell’art. 70, 1° comma n. 2, c.p.c.<sup>80</sup>

*Procedimento: 1) emissione del decreto.* L’atto introduttivo è costituito da un ricorso al presidente del tribunale, che conterrà gli elementi richiesti dall’art. 125 c.p.c., e in particolare gli ordini di protezione, patrimoniali o personali, di cui si chiede l’emissione, e i fatti e gli elementi di diritto che ne costituiscono le ragioni, con le relative conclusioni.

La fase successiva del procedimento (che avrà luogo davanti al giudice indicato dal presidente del tribunale) potrà poi svolgersi:

- 1) in contraddittorio fra le parti;
- 2) *inaudita altera parte*, in caso di urgenza.

1) Nel primo caso, “il giudice, sentite le parti, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione necessari, disponendo, ove occorra, anche per mezzo della polizia tributaria, indagini sui redditi, sul tenore di vita e sul patrimonio personale e comune delle parti, e provvede con decreto motivato immediatamente esecutivo” (art. 736 *bis*, 2° comma). Dunque, il giudice, dopo il deposito del ricorso, deve fissare l’udienza di comparizione delle parti e il termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza a cura del ricorrente. Le parti devono comparire personalmente, e non è previsto un tentativo di conciliazione<sup>81</sup>. Il giudice avrà quindi, pur nel rispetto del principio del contraddittorio, ampia libertà nella ricerca delle prove, che potranno riguardare non solo i redditi, ma anche il tenore di vita e il patrimonio delle parti, eventualmente con l’ausilio della polizia tributaria e richiedendo informative a soggetti privati<sup>82</sup>.

2) Il contraddittorio sarà invece instaurato solo successivamente nelle situazioni di urgenza. Qui, infatti, il giudice deciderà in merito all’adozione delle misura o immediatamente, al deposito dell’istanza, o assunte sommarie informazioni, fissando contestualmente l’udienza di comparizione

---

<sup>80</sup> Per la prima teoria, Figone, *cit.*, 359; per la seconda, Cianci, *cit.*, 239

<sup>81</sup> Cianci, *cit.*, 216

<sup>82</sup> Cianci, *cit.*, 217 e De Marzo, *cit.*, 548

delle parti, comunque entro un termine non superiore a quindici giorni, e lasciando non più di otto giorni alla vittima per la notificazione del ricorso e del decreto all'aggressore. All'udienza, poi, il giudice confermerà, modificherà o revocherà gli ordini (art. 736, 3° comma).

Ma quali sono le situazioni di urgenza che giustificheranno l'emissione di un provvedimento *inaudita altera parte*? Si tratterà di quelle situazioni di notevole gravità degli abusi, oppure quelle situazioni in cui la notifica del ricorso, non accompagnata dall'esecuzione degli ordini di protezione, possa determinare una violenta reazione del responsabile. La misura sarà adottabile a prescindere da ogni valutazione che non sia meramente formale (salvo il caso di adozione informale di sommarie informazioni, attraverso un colloquio anche telefonico con la vittima, i servizi sociali o altre persone), in attesa dell'udienza, la cui mancata celebrazione nei termini provocherà l'immediata perdita di efficacia delle misure già adottate<sup>83</sup> (anche se parte della dottrina ritiene che il termine di notificazione del ricorso e del decreto non sia perentorio<sup>84</sup>).

A proposito, invece, dei tipi di misure adottabili *inaudita altera parte*, vediamo che non tutte le misure adottabili nel rispetto del contraddittorio "ordinario" sono adottabili anche *inaudita altera parte*. Infatti, le misure di carattere patrimoniale richiedono un'attenta valutazione delle condizioni economiche del responsabile incompatibile con la celerità del procedimento, mentre l'intervento di enti quali i servizi sociali non può essere organizzato in tempi così brevi<sup>85</sup>.

*Procedimento: 2) impugnazioni.* Il 4° comma dell'art. 736 *bis* prevede che "contro il decreto con cui il giudice adotta l'ordine di protezione o rigetta il ricorso, ai sensi del secondo comma, ovvero conferma, modifica o revoca l'ordine di protezione precedentemente adottato nel caso di cui al terzo comma, è ammesso reclamo al tribunale entro i termini previsti dal secondo comma dell'art. 739", vale a dire entro il termine perentorio di dieci giorni dalla notifica della decisione. "Il reclamo non sospende l'esecutività dell'ordine di protezione. Il tribunale provvede in camera di consiglio, in

---

<sup>83</sup> Cianci, *cit.*, 216

<sup>84</sup> De Marzo, *cit.*, 548

<sup>85</sup> Cianci, *cit.*, 216



composizione collegiale, sentite le parti, con decreto motivato non impugnabile. Del collegio non fa parte il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.” La violazione di questa norma, posta a garanzia dell’imparzialità della nuova pronuncia, integra un’ipotesi di nullità insanabile e rilevabile d’ufficio *ex art. 158 c.p.c.*, fatto salvo il principio di assorbimento delle cause di nullità in motivi di impugnazione *ex art. 161 c.p.c.*

Il Tribunale di Firenze, in un decreto del 15 luglio 2002<sup>86</sup>, ha ritenuto che il procedimento davanti al collegio abbia natura di *revisio prioris instantiae* del reclamo, precludendo così ogni attività istruttoria. In realtà, il legislatore non sembra precludere nulla, dal momento che il richiamo dell’art. 736 *bis* c.p.c. alle regole degli artt. 737 ss. varrà anche per l’art. 738, 3° comma, il quale impone l’assunzione delle necessarie informazioni, e la natura di *revisio prioris instantiae* del procedimento in questione sembra essere una premessa indimostrata<sup>87</sup>.

Stante l’espressa non impugnabilità del provvedimento emesso a seguito del reclamo, sarà radicalmente escluso l’appello, mentre l’art. 111, 7° comma, Cost., secondo il quale, come noto, “contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge”, farà propendere (con la conferma offerta da C. Cost, n.105/01) per ammettere il ricorso in Cassazione per quelle misure che incidono sulla libertà personale dell’aggressore, quali l’ordine di cessazione della condotta, l’ordine di allontanamento dalla casa familiare e il divieto di accesso e frequentazione di determinati luoghi. La dottrina<sup>88</sup> va poi oltre, affermando che il principio di parità tra le parti processuali imponga di “estendere l’ammissibilità del ricorso anche contro i decreti, emessi in sede di reclamo, che revocano gli ordini di protezione precedentemente concessi o confermano la decisione di primo grado che ha rigettato il ricorso”.

Ciononostante, la Cassazione non sembra essere dello stesso parere. L’art. 736 *bis* c.p.c., evidentemente, parla di misura non impugnabile, mentre il riferimento all’art. 111 Cost. è, a

---

<sup>86</sup> Zanasi, *cit.*, 444

<sup>87</sup> De Marzo, *cit.*, 56

<sup>88</sup> Cianci, *cit.*, 222

giudizio della Suprema Corte, ingiustificato, essendo comunque necessario, secondo Cass. civ., sez. I, n. 10254/94, che la decisione, oltre ad incidere sulla libertà personale, abbia attitudine al giudicato, attitudine che non sembra avere la misura dell'allontanamento dalla casa familiare, data la sua natura provvisoria e la sua perdita di efficacia nel caso dell'adozione delle ordinanze presidenziali previste per i procedimenti di separazione e divorzio<sup>89</sup>.

*Misura cautelare o inibitoria?* Come abbiamo visto trattando dei presupposti oggettivi che giustificano un ordine di protezione, la dottrina prevalente è propensa a riconoscere la natura cautelare degli ordini di protezione, ritenendo implicito l'elemento dell'irreparabilità del pregiudizio e concludendo che tale pregiudizio, pur probabile, può non essersi già prodotto. Abbiamo visto anche come, in realtà, stando alla lettera del testo, questa interpretazione appare forzata, dal momento che la norma parla di condotte che sono già in atto e che sono già causa di pregiudizio, prevedendo come elemento imprescindibile degli ordini di protezione l'ordine di cessazione della condotta e apparendo comunque difficile da configurare una condotta che, attaccando beni di rilevanza costituzionale quali l'integrità fisica o morale ovvero la libertà, non porti già dal momento in cui viene posta in essere un grave pregiudizio. Vediamo ora di approfondire la questione.

Sicuramente il procedimento in oggetto presenta diversi tratti in comune con i procedimenti cautelari: in particolare, delle analogie sono ravvisabili:

- 1) sul piano strutturale;
- 2) nei presupposti.

1) Dal punto di vista strutturale vediamo che è previsto il reclamo al collegio del quale non fa parte il giudice che ha emesso il provvedimento reclamato (art. 736 *bis*, 4° comma, c.p.c., in analogia all'art. 669 *terdecies* c.p.c.), che viene in pratica a sostituire l'appello del giudizio ordinario; inoltre, accanto alla procedura "sentite le parti", è prevista una procedura *inaudita altera*

---

<sup>89</sup> Cass. civ., sez. I, n. 208/05

*parte* con obbligo di instaurare il contraddittorio entro un termine non superiore a quindici giorni (art. 736 *bis*, 3° comma, c.p.c., analogamente alla previsione dell'art. 669 *sexies*, 2° comma, c.p.c.). Oltretutto, la trattazione è consentita anche nel periodo feriale, proprio come accade per i procedimenti cautelari.

2) Per quanto riguarda i presupposti, abbiamo già accennato al fatto che il giudice emetterà l'ordine di protezione in presenza di un semplice *fumus boni iuris* mentre, per quanto riguarda il *periculum in mora*, evidentemente la previsione della cessazione della condotta come contenuto imprescindibile dell'ordine di protezione fa capire come finalità degli ordini di protezione sia scongiurare i pregiudizi, il *periculum*, che deriverebbero da una reiterazione della condotta (con il problema, già esaminato, concernente la necessità o meno che il pregiudizio si sia già prodotto), anche se, nelle misure cautelari, la *mora* consiste nel tempo necessario per ottenere un provvedimento non sommario, mentre per gli ordini di protezione, come vedremo, sembra difficile individuare un procedimento principale rispetto al quale gli ordini di protezione siano strumentali.

Nonostante questi elementi in comune, e il fatto che la stessa Cassazione, come abbiamo accennato, sembri considerare le misure previste dall'art. 342 *ter* c.c. come misure cautelari, troviamo però alcune differenze che insinuano perlomeno un dubbio in relazione alla possibilità di considerare gli ordini di protezione come *species* del *genus* costituito dai procedimenti cautelari. Al di là della mera distinzione terminologica per cui il giudice del procedimento cautelare decide con ordinanza e quello chiamato a pronunciare un ordine di protezione emette un decreto, la differenza fondamentale tra i procedimenti cautelari e gli ordini di protezione è che i secondi mancano della strumentalità: è noto, infatti, che i provvedimenti cautelari assicurano una tutela strumentale alla tutela assicurata da un processo di merito a cognizione piena. Secondo la maggioranza della dottrina<sup>90</sup>, non vi è nulla, nell'art 736 *bis* c.p.c., che faccia pensare alla necessità di instaurare un procedimento di merito, fermo restando che la vittima potrà adottare le opportune cautele per evitare di subire altre violenze, ad esempio avviando un procedimento di separazione o divorzio.

---

<sup>90</sup> Carrera, *Violenza domestica e ordini di protezione contro gli abusi familiari*, in *Fam. dir.*, 2004, 398 e Scarano, *cit.*, 342

L'unica sentenza che sancisce la necessità di un giudizio di merito (da instaurare entro trenta giorni dalla pronuncia dell'ordine di protezione)<sup>91</sup>, oltre ad essere appunto una voce isolata, sembra perdere completamente di vista il dettato legislativo.

A favore della natura cautelare degli ordini di protezione, bisogna però ricordare la già citata sentenza del Tribunale di Firenze dell'11 dicembre 1999 con la quale si negava la possibilità di ricorrere, in un procedimento di separazione, ai provvedimenti d'urgenza *ex art. 700 c.p.c.*, sostenendo che l'ordinamento già approntava un rimedio specifico, dato dalle ordinanze presidenziali. Ebbene, una successiva sentenza, questa volta del Tribunale di Bari<sup>92</sup>, sembra negare la natura di provvedimenti d'urgenza alle ordinanze presidenziali e riconoscerla, invece, agli ordini di protezione (pur ammettendo che non si tratta di azioni cautelari in senso stretto, mancando la necessità di instaurare un giudizio di merito), dato che "il ricorso *ex art. 700 c.p.c.*, proposto dopo il deposito del ricorso per separazione giudiziale ma prima dell'udienza presidenziale, volto ad ottenere un ordine di protezione familiare [...] deve essere dichiarato inammissibile perché sussistente lo specifico rimedio offerto dalla l. n. 154/2001, ovvero il ricorso *ex art. 342-bis c.c.*".

E non si tratta di una pronuncia isolata. Fra le altre, possiamo ricordare:

1) un decreto del Tribunale di Genova<sup>93</sup>, in cui si emette l'ordine di protezione senza fissarne la durata, dal momento che esso sarà ben presto sostituito dalle ordinanze presidenziali del procedimento di separazione, a ulteriore conferma del fatto che, perlomeno qualora penda un procedimento di separazione o divorzio, gli ordini di protezione vengono ad assumere la funzione di fornire una tutela provvisoria in attesa, appunto, delle ordinanze presidenziali;

---

<sup>91</sup> Trib. Roma, 28/06/01, in *Dir. Giust.*, 2001, 39, 61

<sup>92</sup> Trib. Bari, 20/12/01, in *Fam. dir.*, 2002

<sup>93</sup> Trib. Genova, 07/01/03, in *Fam. dir.*, 2004, 387

2) un decreto del Tribunale di Firenze<sup>94</sup>, in cui il giudice esclude di dover provvedere sulle spese perché la ricorrente aveva impostato il ricorso come prodromico alla separazione giudiziale.

Insomma, pur non affermando esplicitamente (salvo l'unico caso, sopra citato, del Tribunale di Roma) che il richiedente gli ordini di protezione debba instaurare necessariamente un giudizio di merito, la giurisprudenza appare propensa ad "approfittare" del fatto la richiesta dell'ordine di protezione si accompagna ad una più o meno contestuale richiesta di separazione o divorzio (o di annullamento del matrimonio) per "scansare" il problema, forte del fatto che è lo stesso art. 8 l. 154/01 a prevedere un rapporto di alternatività fra ordini di protezione e ordinanze presidenziali, perdendo efficacia i primi laddove siano emessi i secondi, e comunque non potendo essere emessi i primi qualora si sia già svolta l'udienza presidenziale (art. 8 l. 154/01). Tuttavia, questo non pare sufficiente a configurare quella strumentalità necessaria perché si possa parlare, per i primi, di tutela cautelare, essendo la loro natura evidentemente diversa. Pensiamo al fatto che i primi si riferiscono anche ai conviventi *more uxorio*, i quali non potranno certo instaurare un procedimento di separazione o divorzio o annullamento del matrimonio, né tantomeno il convivente non proprietario potrà vedersi assegnare la casa familiare, cosa invece ben possibile nel caso degli ordini di protezione. Pensiamo inoltre al fatto che gli ordini di protezione sono di durata determinata, indipendente dalla durata necessaria a far valere il diritto in via ordinaria, e sono rinnovabili, cosa che non sarebbe necessaria se essi fossero semplicemente una soluzione provvisoria destinata necessariamente a sfociare in un procedimento di separazione. Bisogna osservare, infine, come la sanzione prevista per l'inosservanza degli ordini di protezione è costruita tramite il richiamo all'art. 388, 1° comma, c.p., che riguarda l'inadempimento degli obblighi civili nascenti da "sentenza di condanna", e non all'art. 388, 2° comma, c.p., in cui si parla di violazione del provvedimento prescrittivo di "misure cautelari"<sup>95</sup>.

---

<sup>94</sup> Trib. Firenze, 24/05/02, in *Fam. dir.*, 2003, 265

<sup>95</sup> De Marzo, *cit.*, 267 e Auletta, *Misure (civili) contro la violenza nelle relazioni familiari: ipotesi ricostruttive della legge n. 154/2001*, in *Fam. dir.*, 2003, 296

Stando al dettato legislativo, dunque, l'instaurazione di un legame fra un procedimento per l'adozione degli ordini di protezione e un procedimento di separazione, divorzio o annullamento del matrimonio è meramente eventuale, accidentale, ed è dunque difficile poter parlare di *species* del *genus* misure cautelari, potendo piuttosto parlarsi di una strumentalità (e dunque di una natura cautelare) meramente eventuale e accidentale. Anzi, la richiesta di un ordine di protezione potrà talvolta costituire un'alternativa per cercare di ricomporre la crisi, evitando di richiedere l'avvio di un procedimento di separazione o divorzio<sup>96</sup>, ed infatti gli ordini di protezione ben possono essere revocati prima della scadenza.

D'altra parte, alla tesi della natura non (riduttivamente) cautelare degli ordini di protezione si potrebbe giungere semplicemente osservando la collocazione dell'art. 736 *bis* nel codice di procedura civile: all'interno del capo V *bis* del titolo II del libro V, capo creato *ex novo*: se il legislatore avesse pensato ad una natura cautelare degli ordini di protezione, li avrebbe inseriti nel capo III, dedicato appunto ai procedimenti cautelari<sup>97</sup>.

Potrebbe dunque essere un'ipotesi da tenere in considerazione quella formulata da Scarano<sup>98</sup>, secondo il quale saremmo di fronte ad un'ipotesi di tutela inibitoria. Ferma restando la difficoltà di ogni rigida classificazione, sembra comunque che siano presenti le caratteristiche fondamentali di questa forma di tutela<sup>99</sup>:

- 1) il presupposto del pericolo di danno: ed infatti gli ordini di protezione sono finalizzati ad evitare il prodursi di pregiudizi ulteriori, anche se si pongono i problemi già visti relativamente alla necessità o meno che, per l'adozione degli ordini di protezione, il pregiudizio si sia già prodotto;
- 2) il contenuto del provvedimento costituito dall'ordine di cessazione del fatto lesivo, anche se, per gli ordini di protezione, questo si aggiunge ad altre misure

---

<sup>96</sup> Cianci, *cit.*, 200

<sup>97</sup> Auletta, *cit.*, 296

<sup>98</sup> Scarano, *cit.*, 341

<sup>99</sup> secondo lo schema fornito in Poletti D., *La responsabilità civile*, in AA. VV., *Diritto Privato – Parte Seconda*, UTET, Torino 2004, 630

finalizzate a realizzare questo risultato legislativamente determinate, mentre normalmente le forme di intervento del giudice, nella tutela inibitoria, sono atipiche;

- 3) la concorrenza con la tutela risarcitoria, ed infatti non è esclusa l'instaurazione di un giudizio ordinario per il risarcimento del pregiudizio derivante dagli abusi.

# Appendice:

## rapporti fra norme

Avendo già diffusamente trattato dei rapporti fra ordini di protezione e procedimenti di separazione, divorzio e annullamento del matrimonio, non resta che parlare, restando all'interno del codice civile, dei rapporti con gli artt. 330 e 333 e, spostandoci nel codice di procedura penale, dei rapporti con le misure cautelari, in particolare con l'art. 282 *bis*. In realtà, la trattazione non può che riguardare contestualmente entrambi i casi, dal momento che vi è un reciproco intersecarsi dei problemi.

Gli artt. 330 e 333 c.c. prevedono, nel caso di condotta di uno dei genitori pregiudizievole per il figlio, la possibilità, per il giudice, di disporre l'allontanamento dalla residenza familiare o del figlio o del genitore colpevole e di adottare gli ulteriori provvedimenti convenienti, che possono spingersi fino alla pronuncia di decadenza dalla potestà. La condotta pregiudizievole, secondo l'art. 330 c.c., si verifica quando il genitore viola o trascura i doveri inerenti alla potestà o abusa dei relativi poteri, causando così, appunto, grave pregiudizio al figlio: si parla, cioè, di una condotta di maltrattamento o di abuso di un genitore nei confronti del figlio. Dobbiamo, a questo punto, confrontare i presupposti soggettivi ed oggettivi necessari per applicare gli artt. 330 e 333 c.c., per poterli confrontare con quelli, già diffusamente esaminati, degli artt. 342 *bis* e 342 *ter* c.c., in modo da evidenziare l'ambito di applicazione di ciascuno dei due gruppi di norme. La questione è ancora più spinosa, poi, per il fatto che l'applicazione degli artt. 330 e 333 c.c. è di competenza del tribunale per i minorenni, mentre quella dell'art. 342 *ter* c.c. è di competenza del tribunale ordinario.



Nessun problema per i presupposti soggettivi: sul lato passivo, si tratta dei figli, e più precisamente, trattandosi di potestà, dei figli minori (anche se saranno applicabili anche in caso di violenza indiretta, in cui, cioè, i minori siano semplici testimoni<sup>100</sup>); sul lato attivo, si tratta dei genitori. Dunque, possiamo ravvisare un rapporto di genere a specie: i figli minori di cui parlano gli artt. 330 e 333 c.c. sono una parte dell'insieme costituito dal nucleo familiare come definito dalla l. 154/01.

Ben più complessa la questione riguardante i presupposti oggettivi. La condotta che può condurre all'applicazione dell'art. 330 c.c. o dell'art. 333 c.c. sarà una condotta di maltrattamento o abuso. Per il maltrattamento si farà riferimento alla nozione penalistica fornita dall'art. 572, che richiede anche l'abitualità della condotta pregiudizievole; per l'abuso, invece, l'unico riferimento possibile sarà dato proprio dall'art. 342 *bis* c.c. Dobbiamo a questo punto parlare della situazione prima e dopo la l. 304/03, che ha modificato la l. 154/01.

Prima della l. 304/03 l'art 342 *ter* c.c. richiedeva, per la propria applicazione, che il fatto non costituisse reato perseguibile d'ufficio, nel qual caso la competenza sarebbe stata del giudice penale, che avrebbe potuto far riferimento all'art. 282 *bis* c.p.c., introdotto nel codice di rito dall'art. 1 l. 154/01. La dottrina<sup>101</sup>, così, richiamandosi al vecchio testo dell'art. 342 *ter* c.c., evidenziava come, nel caso dei maltrattamenti, la perseguibilità d'ufficio del fatto come illecito penale escludesse l'applicabilità dell'art. 342 *ter* c.c., per cui non vi era nessuna "sovrapposizione" fra l'ambito di applicabilità degli artt. 330 e 333 c.c. e quello dell'art. 342 *ter* c.c.: infatti, nel caso dei maltrattamenti, lo stesso art. 342 *ter* c.c. escludeva la propria applicabilità. Viceversa, nel caso di abusi, sempre che non costituissero reato perseguibile d'ufficio, le due norme risultavano entrambe astrattamente applicabili, per cui parte della dottrina ipotizzava l'applicazione del criterio di specialità, per cui, in pratica, agli abusi sui figli minori risultavano applicabili gli artt. 330 e 333 c.c., risultando così esclusa dalla l. 154/01, in pratica, la violenza sui figli minori. La successiva

---

<sup>100</sup> Carrera, *cit.*, 398

<sup>101</sup> Paladini M., *La filiazione nella "famiglia di fatto"*, su [http://www.aiga.it/docShow.php?ID\\_Documento=34&ID\\_Area=46](http://www.aiga.it/docShow.php?ID_Documento=34&ID_Area=46)

modifica dell'art. 342 *ter* c.c. abolì il requisito della non perseguibilità d'ufficio del fatto, ritenendo il legislatore paradossale il fatto che, proprio nei casi più gravi, il dettato normativo costringeva il giudice civile a dichiarare la domanda inammissibile (anche se, comunque, doveva trasmettere gli atti al p.m.), oltre al fatto che, come già accennato, vi è normalmente una certa resistenza ad utilizzare gli strumenti penalistici per la denuncia delle violenze endofamiliari. L'abolizione del requisito sopra citato permise poi alla dottrina<sup>102</sup> di utilizzare lo stesso criterio di specialità anche nel caso dei maltrattamenti, giungendo dunque, per altra via, allo stesso risultato a cui permetteva di giungere, ma più agevolmente, la lettera del testo normativo.

Ma proprio la modifica legislativa ha dimostrato la bontà delle ragioni di chi criticava l'applicazione del principio di specialità: non appare infatti logico escludere l'applicazione dell'art. 342 *ter* c.c. utilizzando il principio di specialità dopo che il legislatore ha abolito il requisito della non perseguibilità d'ufficio del fatto per l'applicazione dell'art. 342 *ter* c.c., perché in questo modo si vanifica l'efficacia dell'intervento del legislatore. E non solo. Come sottolineava la dottrina<sup>103</sup> già prima della l. 304/03, l'applicazione del principio di specialità è discutibile, non soltanto perché l'art. 342 *ter* c.c. prevede delle misure che gli artt. 330 e 333 c.c. non prevedono (dato che, comunque, l'art. 333 parla di "provvedimenti convenienti", che ben possono comprendere quelli elencati dall'art. 342 *ter*), ma soprattutto perché:

- 1) gli ordini di protezione *ex art.* 342 *ter* sono temporanei, al contrario delle misure *ex artt.* 330 e 333;
- 2) negli ordini di protezione *ex art.* 342 *ter* l'ordine di allontanamento dalla casa familiare è (anche se la dottrina non è unanime) misura principale e non incide sulla potestà, nelle misure *ex artt.* 330 e 333 è accessorio rispetto alla decadenza della potestà o ai provvedimenti "convenienti", oltre a poter riguardare non il genitore colpevole ma il figlio;

---

<sup>102</sup> Carrera, *cit.*, 399 e Scarano, *cit.*, 349

<sup>103</sup> Paladini, *cit.*

- 3) gli ordini di protezione *ex art. 342 ter* non sono adottabili dopo l'udienza presidenziale nei procedimenti di separazione o divorzio, mentre non sussistono problemi all'adozione delle misure *ex artt. 330 e 333* anche in pendenza di tali procedimenti.

Altra parte della dottrina sottolinea anche che gli ordini di protezione *ex art. 342 ter c.c.* presuppongono una colpa, al contrario delle misure di protezione *ex artt. 330 e 333 c.c.*<sup>104</sup>. In realtà questa osservazione non regge, dato che alla base delle seconde vi è o un maltrattamento, e allora si seguiranno i principi del diritto penale, o un abuso, e in tal caso la definizione sarà ripresa, come abbiamo visto, proprio dall'*art. 342 bis c.c.*

Dunque, si tratta di misure diverse, applicabili in fattispecie oggettivamente distinte. La natura temporanea degli ordini di protezione *ex art. 342 ter*, che possono essere anche (come abbiamo visto) utili per ricomporre la crisi familiare, fa sì che essi possono essere adottati prima che la crisi si aggravi tanto da richiedere le definitive misure degli artt. 330 e 333. Viceversa, una volta adottate queste misure definitive, non appaiono più applicabili le misure temporanee previste dall'*art. 342 ter*.

Dunque, vediamo che si realizzano una serie di doppi binari in caso di violenze in famiglia:

- 1) tra artt. 342 *bis* e *ter* c.c. e i procedimenti di separazione e divorzio, fermo restando che dopo l'udienza preliminare prevista per i secondi non sono più adottabili i primi;
- 2) tra artt. 342 *bis* e *ter* c.c. e artt. 330 e 333 c.c., nei termini sopra visti, e infine
- 3) tra artt. 342 *bis* e *ter* c.c. e art. 282 *bis* c.p.p., in tutti i casi in cui le violenze vengano ad integrare fattispecie di reato.

---

<sup>104</sup> Pacia Depingente R., *cit.*, 772

## Bibliografia, webgrafia e giurisprudenza

- Abatangelo C., *Commento agli articoli 342 bis – 342 ter c.c.*, in Zaccaria A., *Commentario breve al diritto della famiglia*, CEDAM, Padova 2008, 797 ss.
- Auletta F., *Misure (civili) contro la violenza nelle relazioni familiari: ipotesi ricostruttive della legge n. 154/2001*, in *Fam. dir.*, 2003, 294 ss.
- Balena G., *Elementi di diritto processuale civile – Volume primo: I principi*, III ed., Cacucci, Bari 2007
- Balena G., *Elementi di diritto processuale civile – Volume secondo: Il processo ordinario*, III ed., Cacucci, Bari 2006
- Cardone V. – Verri F., *L'allontanamento del membro violento dalla famiglia*, in Cendon P. (a cura di), *Trattato della responsabilità civile e penale in famiglia*, 2936 ss.
- Caretti P. – De Siervo U., *Istituzioni di diritto pubblico*, VII ed., Giappichelli, Torino 2004
- Carrera L., *Violenza domestica e ordini di protezione contro gli abusi familiari*, in *Fam. dir.*, 2004, 387 ss., nota a Trib. Genova, 07/01/03
- Cass. civ., sez. I, n. 208/05, in *Foro it.*, 2006, I, 224 ss.
- Cass. civ., sez. I, n. 9801/05, in *Fam. dir.*, 2005, 365 ss.
- Chiavario M., *Diritto Processuale Penale – Profilo istituzionale*, II ed., UTET, Torino 2006
- Cianci A. G., *Gli ordini di protezione familiare*, in Patti S. (a cura di), *Fam.*, 2003, 63 ss.
- Ciaroni L. *Le forme di tutela contro la violenza domestica*, in *Giur. mer.*, 2006, 1840 ss.
- Conforti R., *Misure contro la violenza nelle relazioni familiari: la legge 154/2001*, su <http://www.overlex.com/leggiarticolo.asp?id=1580>
- Cornacchia L., *I delitti contro l'incolumità individuale*, in Canestrari S. – Gamberoni A. – Insolera F. – Mazzacuva N. – Sgubbi F. – Stortoni L. – Taglierini F., *Diritto penale – Lineamenti di parte speciale*, Monduzzi, Bologna 2006, 377 ss.

- De Bonis, *Abusi familiari e ordini di protezione*, in AA. VV. *Matrimonio, separazione e divorzio*, Zanichelli, Bologna 2007, 577 ss., in Ferrando G. (trattato diretto da), *Il nuovo diritto di famiglia*
- De Marzo G., *La legge sulla violenza familiare: uno studio interdisciplinare*, in *Fam. dir.*, 2002, 537 ss.
- De Marzo G., *Gli ordini di protezione contro gli abusi familiari*, in *Fam. dir.*, 2003, 263 ss., nota a Trib. Firenze, 15/07/02 e Trib. Firenze, 24/05/02
- Di Lorenzo G., *Gli ordini di protezione contro gli abusi familiari*, in AA. VV., *Filiazione e adozione*, II ed., UTET, Torino 2007, 363 ss., in Bassilini G. e Cattaneo G. (diretto da) e Bassilini G. (continuato da), *Il diritto di famiglia*
- Dolcini C., *L'allontanamento del genitore violento dalla casa familiare*, in *Fam. dir.*, 2003, 482 ss.
- Dosi, *I maltrattamenti in famiglia superano con qualche difficoltà il debutto*, in *Dir. giust.*, 2001, 39, 61, nota a Trib. Roma, 28/06/01
- Favilli C., *In tema di potestà genitoriale*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2002, 1091 ss.
- Figone A., *Il commento a La legge sulla violenza in famiglia*, in *Fam. dir.*, 2001, 353 ss.
- Figone A., *Violenza in famiglia e intervento del giudice*, in *Fam. dir.*, 2002, 506 ss.
- Giardina F., *Le situazioni giuridiche soggettiva*, in Breccia U. – Bruscutiglia L. – Busnelli F. D. – Giardina F. – Giusti A. – Loi M. L. – Navarretta E. – Paladini M. – Poletti D. – Zana M., *Diritto Privato – Parte Prima*, UTET, Torino 2003, 144 ss.
- Girolami M., *Commento agli articoli 342 bis – 342 ter c.c.*, in Cian G. – Trabucchi A., *Commentario breve al codice civile*, VIII ed., CEDAM, Padova 2007, 438 ss.
- Giusti A., *Gli alimenti*, in Breccia U. – Bruscutiglia L. – Busnelli F. D. – Giardina F. – Giusti A. – Loi M. L. – Navarretta E. – Paladini M. – Poletti D. – Zana M., *Diritto Privato – Parte Seconda*, UTET, Torino 2004, 1048 ss.

- Kolb C., *Le misure contro la violenza intrafamiliare: aspetti sociologici e giuridici*, su <http://www.altrodiritto.unifi.it/minori/kolb/>
- Lena B., *Commento agli art. 342 bis – 342 ter c.c.*, in Sesta M. (a cura di), *Codice della famiglia*, Giuffrè, Milano 2007, 1240 ss.
- Luiso F. P., *Istituzioni di diritto processuale civile*, II ed., Giappichelli, Torino 2006
- Mandrioli C., *Corso di diritto processuale civile – Editio minor – III. L'esecuzione forzata, i procedimenti speciali, i processi del lavoro, locatizio e societario*, VI ed., Giappichelli, Torino 2007
- Marchionda A. R., *Una recente pronuncia del Tribunale di Verona in materia di ordine di protezione : l'importanza dell'intervento dei Servizi sociali in caso di abusi e maltrattamenti nelle relazioni familiari e le prospettive del risarcimento del danno subito*, su <http://www.diritto.it/art.php?file=/archivio/25762.html>
- Morani G., *La nuova normativa di protezione a favore del familiare più debole contro gli abusi nelle relazioni domestiche*, in *Giur. mer.*, 2003, 835 ss.
- Pacia Depinguente R., *Presupposti soggettivi degli ordini di protezione e problemi di coordinamento con gli artt. 330 ss. c.c.*, in *Fam.*, 2004, 759 ss.
- Paladini M., *I rapporti personali tra coniugi*, in Breccia U. – Bruscutta L. – Busnelli F. D. – Giardina F. – Giusti A. – Loi M. L. – Navarretta E. – Paladini M. – Poletti D. – Zana M., *Diritto Privato – Parte Seconda*, UTET, Torino 2004, 933 ss.
- Paladini M., *La filiazione nella "famiglia di fatto"*, su [http://www.aiga.it/docShow.php?ID\\_Documento=34&ID\\_Area=46](http://www.aiga.it/docShow.php?ID_Documento=34&ID_Area=46)
- Paladini M., *Separazione e divorzio*, in Breccia U. – Bruscutta L. – Busnelli F. D. – Giardina F. – Giusti A. – Loi M. L. – Navarretta E. – Paladini M. – Poletti D. – Zana M., *Diritto Privato – Parte Seconda*, UTET, Torino 2004, 993 ss.
- Paradiso M., *Potestà, abuso e tutela dei figli*, su <http://www.lex.unict.it/atti/25-05-2006/Paradiso.pdf>

- Petitti C., *Misure contro la violenza nelle relazioni familiari*, su <http://www.dirittoefamiglia.it/Docs/Giuridici/Dottrina/violenzaPetitti.htm>
- Pittaro P., *Le misure contro la violenza nelle relazioni familiari: profili di diritto penale sostanziale*, in *Fam. dir.*, 2003, 383 ss.
- Pittaro P., *Limitata, ma incisiva modifica alla legge sulle misure contro la violenza nelle relazioni familiari*, in *Fam. dir.*, 2004, 5 ss.
- Poletti D., *La responsabilità civile*, in Breccia U. – Brusciaglia L. – Busnelli F. D. – Giardina F. – Giusti A. – Loi M. L. – Navarretta E. – Paladini M. – Poletti D. – Zana M., *Diritto Privato – Parte Seconda*, UTET, Torino 2004, 562 ss.
- Scarano L. A., *L'ordine di allontanamento dalla casa familiare*, in *Fam.*, 2003, 331 ss.
- Trib. Bari, 11/12/01, in *Foro it.*, 2003, I, 948 ss.
- Trib. Bari, 20/12/01, in *Fam. dir.*, 2002
- Trib. Bari, 18/07/02, in *Fam. dir.*, 2002, 623 ss.
- Trib. Bari, 28/07/04, in *Foro it.*, 2005, I, 555
- Trib. Firenze, 24/05/02, in *Foro it.*, 2003, I, 948
- Trib. Firenze, 15/07/02, in *Foro It.*, 2003, I, 948
- Trib. Modena, 29/07/04, in *Fam. dir.*, 2004
- Trib. Monza, 17/05/02, in *Giur. mer.*, 2002, 1294 ss.
- Trib. Napoli, 01/02/02, in *Fam. dir.*, 2002, 504 ss.
- Trib. Roma, sez. riesame, 25/06/02, in *Giur. mer.*, 2002, 1290 ss.
- Trib. Taranto, 01/12/01, in *Fam. dir.*, 2002, 627 ss.
- Trib. Terni, 26/09/03, in *Foro it.*, 2005, I, 555 ss.
- Trib. Trani, 12/10/01, in *Fam. dir.*, 2002, 395 ss.
- Trib. Trani, sez. Barletta, 17/01/04, in *Giur. mer.*, 2004, 455 ss.
- Trib. Trani, sez. Barletta, decr. nel proc. civ. n. 6071/05, con nota di Catapano F., su <http://www.ordineavvocatitrani.it/pubblica/articolo.php?articolo=431>

- Verdoliva F., *Violenza intrafamiliare: prospettive di conoscenza*, su [www.abusi.it/violenzaintrafamiliare/Violenza%20intrafamiliare.doc](http://www.abusi.it/violenzaintrafamiliare/Violenza%20intrafamiliare.doc)
- Zanasi F. M., *Violenza in famiglia e stalking*, Giuffr , Milano 2006



# Indice

Premessa: aspetti sociologici delle violenze in famiglia.....	p. 7
Presupposti oggettivi.....	p. 10
Presupposti soggettivi.....	p. 20
Contenuto.....	p. 24
Profili processuali.....	p. 34
Appendice: rapporti fra norme.....	p. 45